



Città di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA IV - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO SUAP, PROMOZIONE ECONOMICA - COMMERCIO

“Servizio di promozione, organizzazione, realizzazione e gestione della manifestazione denominata Carnevale Estivo 2026” Capitolato Tecnico Prestazionale

ART. 1 - OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente capitolato è la descrizione delle prestazioni richieste ai fini dell'eventuale affidamento del servizio di organizzazione del Carnevale Estivo Giuliese 2026 previsto per il giorno 01 agosto 2026 che potrà essere disposto all'esito della procedura di manifestazione di interesse.

ART. 2 - DURATA

1. Il servizio decorre dal momento della sottoscrizione del contratto e si conclude con la realizzazione dell'ultimo evento/spettacolo programmato e la definizione di tutte le procedure amministrative.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza di stipula del contratto, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - IMPORTO

1. L'eventuale successiva valutazione delle offerte/preventivi avverrà sulla base di criteri tecnico-economici predeterminati, ispirati al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che la procedura conserva natura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto.
2. L'importo indicato nella proposta progettuale presentata si intende comprensivo di ogni onere correlato alla realizzazione delle attività proposte a norma di legge.

ART. 4 - PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

1. Le prestazioni oggetto di servizio devono essere rese con completezza ed esaustività.
2. L'affidatario dovrà garantire la completa realizzazione del progetto “chiavi in mano” conformemente alle normative di settore (TULPS), ottenere la licenza di pubblico spettacolo ed adempiere ad ogni onere impositivo, contributivo ed ogni altro adempimento, necessario per la realizzazione dello stesso.

3. Nel dettaglio, gli adempimenti richiesti al proponente, per l'esecuzione dell'evento da realizzare, risultano essere i seguenti: - progettazione, organizzazione e gestione dell'evento/degli eventi oggetto di proposta; contribuzione alle spese sostenute dai Comitati di quartiere che saranno preposti alla realizzazione dei carri; - retribuzione degli artisti, dei professionisti e degli operatori coinvolti; - vitto, alloggio, catering, transfert dei singoli artisti e degli operatori coinvolti; - direzione artistica; - fornitura e posa in opera di elementi di allestimento, palchi, transenne, sedie, allestimenti service audio-video e luci, rider tecnico con relativo personale tecnico; - costi finalizzati all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'evento; - stipula polizza assicurativa RC a copertura attività proposte; - organizzazione adeguato piano di safety e security e primo soccorso (servizio ambulanza) facendosi carico anche di tali costi; - ottenimento autorizzazioni necessarie sottoscritte da tecnico abilitato compresa se necessario l'istanza alla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e per le limitazioni di impatto acustico; - tutti i certificati di conformità dovranno essere, altresì, consegnati all'atto della sottoscrizione del contratto; - ogni eventuale attestazione, autorizzazione e certificazione in ordine agli adempimenti che per legge sono a carico dell'impresa, con particolare riguardo per quelli relativi ai contributi obbligatoriamente dovuti all'INPS, nonché, tutte le certificazioni riferite alla struttura di spettacolo; - rispetto delle vigenti norme di sicurezza con riferimento alle apparecchiature ed alle strumentazioni ed ai service impegnandosi a presentare prima dell'inizio dello spettacolo (e se necessario alla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) certificazione di conformità, corretto montaggio e staticità delle strutture in adempimento alla vigente normativa; - personale di sicurezza agli artisti e sicurezza all'area di spettacolo per controllo pubblico nel rispetto della circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018; - gruppo elettrogeno; - bagni chimici (in numero variabile in relazione all'affluenza stimata); - diritti d'autore SIAE; - ottemperanza a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e verso gli artisti "scritturati" secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia sia in materia previdenziale che assicurativa.
4. L'affidatario, o personale tecnico delegato, dovrà partecipare alle riunioni del Settore relativi al servizio oggetto del presente capitolato prestazionale, ove richiesto dal RUP.
5. L'affidatario dovrà presentare tutta la documentazione richiesta prima dell'inizio delle attività, ai sensi del TULPS, per il rilascio dell'autorizzazione relativa all'attività di pubblico spettacolo, da inviare per il tramite del portale Impresainugiorno.gov.it.
6. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del soggetto organizzatore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare, il soggetto organizzatore deve porre in essere nei confronti del personale, anche volontario, e di tutti i soggetti coinvolti, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

7. L'affidatario deve pertanto, per tutta la durata del contratto, garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e smi), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008 e smi), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M.24/08/1996 e smi) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011 e smi).

8. L'affidatario, inoltre, dovrà garantire un servizio di produzione di video e podcast promozionali per le pagine istituzionali (web e social) del Comune di Giulianova.

ART. 5 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI E DEL CONTRATTO

1. Il prezzo offerto si intende fisso, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente in materia di revisione prezzi, ove applicabile
2. Eventuali varianti essenziali al contratto saranno consentite solo con un accordo scritto stipulato dalle parti.

ART. 6. - PERSONALE ADDETTO

1. Per l'esecuzione dell'incarico affidatogli l'affidatario dovrà assicurare la disponibilità di operatori esperti nella organizzazione di tali eventi.
2. Gli operatori tecnici dovranno lavorare in raccordo con responsabile del procedimento e/o personale tecnico incaricato dall'Ente.

ART. 7 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. Il mancato adempimento agli obblighi in materia di lavoro, sicurezza, contribuzione e retribuzione potrà comportare l'applicazione delle penali, la sospensione dei pagamenti, l'intervento sostitutivo nei casi previsti dalla legge e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

1. Considerata la natura dell'affidamento e l'importo contenuto dello stesso, nonché in applicazione dei principi di proporzionalità e semplificazione di cui al D.Lgs. 36/2023, non si richiede la prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice ferma restando l'obbligatoria copertura assicurativa di cui al presente articolo.

2. Il Comune di Giulianova è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a persone o cose o animali durante l'esecuzione degli eventi.
3. L'affidatario è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.
4. L'affidatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e, pertanto, solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi.
5. L'affidatario contrae idonea polizza infortuni valida per l'intera durata del contratto per tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che presteranno servizio all'interno della manifestazione. Inoltre dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, con effetti dalla data di decorrenza del servizio, e per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi: 1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La citata copertura assicurativa dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro. 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari e l'Amministrazione concedente) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'affidatario si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'affidamento inclusa la loro responsabilità personale; b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
6. L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'affidatario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

ART. 9 – PREVISIONI PER IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento senza preavviso, senza limitazioni di orario e con le modalità che riterrà opportune, potrà effettuare controlli per verificare l'operato dell'affidatario e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, e a quanto previsto nel presente capitolato. L'affidatario è vincolato a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo, poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile scelta, ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo; a porre in essere le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme.

ART. 10 - PENALITÀ – CANCELLAZIONE

1. Qualora l'affidatario non esegua correttamente quanto stabilito all'art. 4 si applicheranno penali, di importo compreso tra il 5 per cento e il 10 % del corrispettivo netto.
2. La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili all'affidatario comporterà la risoluzione del contratto, oltre all'applicazione di una penale pari al 10 % del corrispettivo netto.
3. Cancellazione dell'evento/spettacolo per fatti non imputabili a alcuna delle due parti. Se per qualsiasi causa di forza maggiore una delle parti non è in grado di assolvere gli impegni assunti, entrambe le parti sono liberate dagli obblighi derivanti dal presente contratto. Resta salva la possibilità di concordare una nuova data di comune accordo fra le parti per la realizzazione dello spettacolo.

ART. 11 – CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, verrà erogato a conclusione dell'evento in unica soluzione, previa attestazione/certificato di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile.
2. A seguito all'entrata in vigore dal 31 marzo 2015 dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica (art. 25 della legge n.89/2014) per gli enti locali, le fatture dovranno pervenire unicamente in formato.
3. Il pagamento sarà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data fine mese fattura previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva, il responsabile del procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
4. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.
3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'operazione di competenza, ivi incluso nelle causali dei bonifici effettuati dall'affidatario al riguardo.

ART. 13 - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
2. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dal presente affidamento le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ART. 14 - PATTO DI INTEGRITA'

L'affidatario si impegna al rispetto di tutte le norme pattizie di cui al patto di integrità sottoscritto dalla stazione appaltante e si obbliga al rispetto delle clausole in esso riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dagli Operatori Economici saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dall'operatore economico con l'apposito modulo, ovvero acquisiti da altri enti/soggetti così come previsto dalla normativa, e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
3. I dati così acquisiti possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla normativa in vigore.

4. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi compreso il diritto al reclamo.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà sottoscritto secondo la ricadente modalità di cui all'art 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, cioè "in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. In tutti i casi di grave inadempimento dell'affidatario, il contratto potrà essere risolto a mezzo comunicazione scritta del Committente tramite posta elettronica certificata.
2. In particolare l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'affidatario anche a seguito di diffida formale ad adempiere;
 - sospensione o abbandono o mancata effettuazione nei termini stabiliti dal presente capitolato delle attività promozionali, appaltate da parte dell'affidatario; cessione del contratto o subappalto
3. In caso di risoluzione per colpa dell'affidatario, resta salva l'applicazione delle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e il pagamento delle sole prestazioni eventualmente regolarmente eseguite e utilmente riconosciute dall'Amministrazione, nei limiti di legge e di contratto.
4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio alla normativa vigente.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procederà a termini di legge e sarà esclusivamente competente il foro di Teramo